

N. 1280/2021 R.G.E.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Il Giudice rilevata l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo n. 2625/2011 in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole (Cass. n. 9479/2023), dispone che il creditore depositi copia del contratto in data 16.7.2008 e 2.8.2010, certificato di residenza di (omissis), visura camerale della società (omissis) srl in liquidazione; dispone la sospensione delle operazioni di vendita; fissa l'udienza del 27.9.2023 ore 13,00.

Si comunichi

Milano, 12/06/2023

Il Giudice
dott.ssa Flaviana Boniolo

